



# AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577 Tel. 0746-2781- PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017 Deliberazione n.1/D.G. del 06.12.2017

# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 273 del 01-01-109

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI
Oggetto: Approvazione Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali, Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie.
Estensore: Dr.ssa Michaela Ferretti
Il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.  Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michaela Ferretti Firma
Il Dirigente: Dott.ssa Ornella Serva
Data 27.03.2019 Firma
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.  Voce del conto economico su cui imputare la spesa:
Autorizzazione:
Data Dott.ssa Barbara Proietti Firma
Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti
favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 27.03.2019 Firma
Parere del Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Rea
favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 28.03.2019 Firma

Oggetto: Approvazione Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali. Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie.

Pag. 2 di 4

# IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

## PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario ad Acta del 15 gennaio 2019, n. U00004 pubblicato nel BURL n. 9 del 29 gennaio 2019, la Regione Lazio ha approvato l'Atto di Autonomia Aziendale della ASL di Rieti, proposto cin Deliberazione n. 835/DG del 12 novembre 2018;
- con deliberazione n. 137/DG del 22/02/2019 è stato adottato il piano di attuazione che prevede che entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL dell'Atto Aziendale si procederà, esperiti i passaggi prescritti dalla normativa vigente con le OO.SS., a revisionare, tra gli altri, anche il Regolamento per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- nella riunione sindacale tenutasi in data 12 febbraio 2019 si è, tra l'altro, stabilito, che entro il 30 ottobre dell'anno 2019, si provvederà alla graduazione delle funzioni dirigenziali e all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;

PRESO ATTO che, avviate le trattative sindacali nelle materie demandate, le parti nella riunione sindacale del 18 marzo 2019 hanno condiviso il testo del Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali. Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTI gli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 05/12/1996 Area della Dirigenza SPTA e 51, 52 e 53 del CCNL 05/12/1996 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con le integrazioni di cui ai successivi CC.CC.NN.LL. di riferimento;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto del Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali. Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Dirigenza, come da allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO** ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

**DI APPROVARE** il Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali. Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali, come da allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale – (Allegato n. 1);

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33



In oggetto

per esteso



Oggetto: Approvazione Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali. Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie.

Pag. 3 di 4

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

**DI APPROVARE** il Regolamento in tema di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali, Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali, come da allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale – (Allegato n. 1);

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33

In oggetto		per esteso	$\boxtimes$
	1 }		

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## **DELIBERA**

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale Dott.ssa Marine la D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale				
in data 0 1 A	PR. 2019			
La presente Delibe	erazione è esecutiva ai sens	si di legge		
	ę.			
La presente Delibe ai sensi dell'art.32	erazione viene pubblicata a , comma 1, L.18.09.2009, ı	ll'Albo Pretorio on-line azie n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013	ndale 3 n.33	
in oggetto	per esteso	$\boxtimes'$		
in data <u>01 A</u>	PR. <b>2019</b>			
Rieti lì	APR. 2019 	IL FUNZI	NARIO	

allegato n'4

SISTEMA SANITARIO REGIONALE






Regolamento in tema di

CONFERIMENTO, REVOCA e GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e delle Professioni Sanitarie



A A MAN STORY

## Sommario:

## TITOLO I – Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 1 – Finalità del presente Regolamento

### CAPO I - Dirigenza Medica e Sanitaria

- Art. 2 Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria
- Art. 3 Incarichi di Direzione di Dipartimento
- Art. 4 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)
- Art. 5 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)
- Art. 6 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)
- Art. 7 Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

# CAPO II - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa

- Art. 8 Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa
- Art. 9 Incarichi di Direzione di Dipartimento
- Art. 10 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)
- Art. 11 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)
- Art. 12 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)
- Art. 13 Incarichi professionali di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

## CAPO III - Dirigenza delle Professioni Sanitarie

- Art. 14 Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie
- Art. 15 Incarichi di Direzione di Dipartimento
- Art. 16 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)
- Art. 17 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS)
- Art. 18 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)
- Art. 19 Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

### CAPO IV - Direzione di distretto

Art. 20 - Incarichi di direzione dei distretto

## CAPO V - Norme comuni agli Incarichi di tutte le aree dirigenziali

- Art. 21 Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico
- Art. 22 Valutazione di fine incarico
- Art. 23 Affidamento di incarico diverso e riorganizzazione aziendale
- Art. 24 Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento
- Art. 25 Cessazione dal rapporto di lavoro

## TITOLO II – Graduazione degli incarichi dirigenziali

- Art. 26 Premesse metodologiche
- Art. 27 Individuazione degli incarichi
- Art. 28 Incarichi di struttura Complessa
- Art. 29 Incarichi di struttura Semplice
- Art. 30 Incarichi professionali di alta specializzazione
- Art. 31 Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)
- Art. 32- Metodologia per la pesatura degli incarichi
- Art. 33 Individuazione del punteggio Base
- Art. 34- Attribuzione punteggi aggiuntivi
- Art. 35 Processo di graduazione delle funzioni
- Art. 36 Definizione delle componenti della retribuzione di posizione
- Art. 37 Processo di determinazione del valore economico
- Art. 38 Norme finali e transitorie

## Art. 1 Finalità del presente Regolamento

- 1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali, sulla base di quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 29 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 delle relative aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni, dall'art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e dall'art. 4 del DL n.158/2012 convertito in Legge n.189/2012, dal d.lgs. n.502/92 e smi. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si deve altresì tenere presente quanto stabilito dal d.lgs. n. 39/2013.
- 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale relativamente agli incarichi gestionali, ha luogo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale.

## CAPO I Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

## Art. 2 Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

- 1. Al personale dirigente medico, veterinario e sanitario sono conferibili incarichi a contenuto professionale con una componente gestionale, ovvero esclusivamente di natura professionale.
- 2. Sono incarichi di natura gestionale:
  - a) Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) e di Dipartimento Funzionale (DIPF);
  - b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
  - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD);
  - d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).
- 3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:
  - a) Incarico di alta specializzazione (IPAS);
  - b) Incarico professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.
- 4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del CCNL 03/11/2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria e dell'art. 24 comma 9 del CCNL 03/11/2005 dell'area dirigenza SPTA, la durata non può essere inferiore a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 29 e dall'art. 28 dei CCNL 08/06/2000 in funzione della tipologia di incarico. La durata dell'incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 dei CCNL 03/11/2005 e s.m.i. L'incarico cessa altresì automaticamente, anche se non ne sia scaduta la durata, al compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992 e s.m.i.

### Art. 3 Incarichi di Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS) o di Dipartimento Funzionale (DIPF) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC, preferibilmente a rapporto esclusivo. La durata dell'incarico di Direttore di DIPS o DIPF è triennale rinnovabile. Il Direttore di DIPS o DIPF resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di DIPS o DIPF.

- 2. Il Direttore di DIPS o DIPF ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa, nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.
- 3. Il conferimento di incarico di Direttore di DIPS o DIPF avviene attraverso stipula di contratto individuale, nell'ambito del quale vengono anche richiamate le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
- 4. Per la durata dell'incarico il Direttore di DIPS o DIPF rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; in caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del dipartimento.

## Art. 4 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

- 1. L'incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
- 2. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., per il conferimento degli incarichi di direzione di SC relativi alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei presidi ospedalieri non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.
- 3. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e smi in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
- 4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
- 5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa, la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.
- 6. In caso di riorganizzazione aziendale conseguente all'adozione di un nuovo atto aziendale, o comunque in caso di significativa variazione dell'assetto organizzativo con soppressione e/o accorpamento di strutture complesse, l'Azienda provvede ad attribuire la responsabilità delle nuove strutture attraverso apposita selezione interna tra i dirigenti già titolari di struttura complessa, al fine di collocare gli stessi nella struttura più attinente alle capacità proprie di ciascuno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 31 CCNL 05/12/1996 come integrato dall'art. 17 CCNL 10/04/2004, oltre che dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 7. L'attribuzione di detti incarichi viene effettuata, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni consecutivi, da una Commissione composta dal Direttore Sanitario (o Suo delegato) e due membri esterni di comprovata professionalità ed esperienza individuati fra i direttori di dipartimento o di struttura complessa nella medesima area disciplinare dell'incarico da conferire. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione e, sulla base delle caratteristiche distintive individuate preventivamente per ciascuna struttura, provvede ad individuare un elenco di dirigenti per ciascun incarico da conferire in base ai più idonei allo svolgimento delle funzioni. Il Direttore Generale, tenuto conto del suddetto elenco, provvede quindi al conferimento dell'incarico con atto scritto e motivato. La durata degli incarichi e le modalità di verifica e valutazione rimangono quelle previste dal presente regolamento a regime.

8. L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, individuati dall'Atto Aziendale, per i quali venga prevista la possibilità di accesso a dirigenti di differenti aree contrattuali, verrà effettuata in base alle modalità ed i criteri

individuati per le strutture di area PTA di cui all'art. 10 del presente regolamento.

MA RN

### Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD) / Unità Art. 5 Operativa Semplice (SS)

- 1. Gli incarichi di Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD) o Unità Operativa Semplice (SS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente. Gli incarichi di SSD/SS sono conferiti per un periodo da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
- 2. Gli incarichi di Responsabili di SSD sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento condivisa con il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) termine di presentazione delle istanze;
  - invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta, il Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- delle valutazioni del Collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

- 3. Gli incarichi di Responsabili di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di SC (o del direttore della struttura sovraordinata) condivisa dal Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento e dal Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - durata dell'incarico; c)
  - termine di presentazione delle istanze; d)
  - invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Pér)la proposta, il Direttore di SC (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi

- a) delle valutazioni del Collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

## Art. 6 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

- 1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferibili ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di afferenza.
- 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SS, condivisa dal Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative, ovvero direttamente dal Direttore Sanitario per gli incarichi che abbiano una rilevanza a livello aziendale.

Per la proposta, il Direttore di SC (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- 3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

# Art. 7 Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

- 1. Gli incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti medici, veterinari e sanitari con esperienza professionale inferiore a 5 anni.
- 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SS, condivisa dal Direttore del Dipartimento o della macrostruttura di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.

W

M

4

9 7

- 3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività; detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.
- 4. Gli incarichi professionali (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di afferenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

## CAPO II Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa

## Art. 8 Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa

- 1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di direzione di Dipartimento strutturale o funzionale, direzione di Struttura complessa, responsabilità di Struttura semplice dipartimentale o responsabile di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo nonché incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (art. 27, comma 1 CCNL 8.6.2000).
- 2. Sono incarichi di natura gestionale:
  - a) Direttore di Dipartimento funzionale (DIPF);
  - b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
  - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD);
  - d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).
- 3. Sono incarichi di natura professionale:
  - a) Incarico professionale di alta specializzazione (IPAS);
  - b) Incarico professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.

## Art. 9 Incarichi di Direzione di Dipartimento

- 1. L'incarico di Direzione di Dipartimento Funzionale (DIPF) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC, preferibilmente a rapporto esclusivo. La durata dell'incarico di Direttore di DIPF è triennale rinnovabile. Il Direttore di DIPF resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di DIPF.
- 2. Il Direttore di DIPF ha responsabilità professionali organizzativa, nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.
- 3. Il conferimento di incarico di Direttore di DIPS o DIPF avviene attraverso stipula di contratto individuale, nell'ambito del quale vengono anche richiamate le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
- 4. Per la durata dell'incarico il Direttore di DIPF rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. In caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del dipartimento.

1/1

M

W

D

## Art. 10 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC)

- 1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (SC) relativamente all'Area PTA sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, ovvero, in mancanza, di esperienza dirigenziale minima di tre anni e valutazione positiva anticipata da parte del relativo Collegio tecnico unitamente ad un idoneo attestato in corso di formazione manageriale con le seguenti caratteristiche: master di l° o II° Livello universitario in management sanitario o in materia economiche o giuridiche o tecniche, in relazione all'incarico da conferire oppure corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3-bis, comma 4, del D.lgs n. 502/1992.
- 2. A tal fine il Direttore Generale emana apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) termine di presentazione delle istanze;
  - d) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - e) durata dell'incarico;
  - f) invito ad allegare curriculum.
- 3. All'individuazione dei candidati idonei all'attribuzione dell'incarico si provvede mediante una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed esperienza nel settore. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla procedura. La Commissione proporrà al Direttore Generale i dirigenti idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all'avviso, predisponendo una scheda riportante la profilatura professionale desunta dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato.

Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato, sentito il Direttore Amministrativo.

- 4. La Commissione, avuto riferimento alla natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere e della professionalità richiesta, al fine di individuare i dirigenti ritenuti idonei tiene conto, nella valutazione del curriculum e dell'iter formativo e professionale, dei seguenti criteri:
  - valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
  - capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- 5. Il Direttore Generale, relativamente ai nominativi degli idonei all'incarico individuati dalla Commissione, potrà eventualmente integrare i criteri di cui sopra con ulteriori elementi di valutazione relativamente alle attitudini personali ed alle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi, attraverso apposito colloquio con i candidati ritenuti, dal Direttore Generale, maggiormente idonei all'incarico.
- 6. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

7. n caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

m

# Art. 11 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice (SSD/SS)

- 1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD) e di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore di SC (ove presente) per le SS costituenti proprie articolazioni o il direttore di Dipartimento Strutturale (DIPF) per le SSD, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico-
- 2. Gli incarichi di Responsabili di SSD sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta da parte del Direttore di Dipartimento di riferimento (ove presente) condivisa dal Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) termine di presentazione delle istanze;
  - e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
  - f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di Dipartimento, in condivisione con il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

- 3. Gli incarichi di Responsabili di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del relativo Direttore di SC, ove presente, condivisa dal Direttore del Dipartimento di riferimento (ove presente) e dal Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) termine di presentazione delle istanze;
  - e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e
     l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
  - f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC, in condivisione con il Direttore del relativo Dipartimento e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;

nza;

X X

M

- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## Art. 12 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

- 1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di SC/SSD, ove presente, condivisa dal Direttore del Dipartimento di riferimento (ove presente) e dal Direttore Amministrativo o la proposta del Direttore Amministrativo stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.
- 2. Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore del Dipartimento di riferimento (ove presente) e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) delle valutazioni del collegio tecnico;
  - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - c) dell'area di appartenenza;
  - d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
  - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- 3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

# Art. 13 Incarichi di natura professionale di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

- 1. Gli incarichi professionali di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo con esperienza professionale inferiore a 5 anni.
- 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC/SSD/SS, condivisa dal Direttore del Dipartimento di riferimento (ove presente) e dal Direttore Amministrativo, ovvero su proposta del Direttore Amministrativo o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.
- 3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.
- 4. Gli incarichi professionali base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

Y

1202

M m

#### CAPO III Dirigenza delle Professioni Sanitarie

#### Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie Art. 14

- 1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di direzione di Dipartimento, direzione struttura complessa o responsabilità di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo, nonché incarichi professionali di base - di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) (art. 27, comma 1 CCNL 8.6,2000).
- 2. Sono incarichi di natura gestionale:
  - a) Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS)
  - b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
  - Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS).
- 3. Sono incarichi di natura professionale:
  - c) Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS);
  - d) Incarichi professionale di base (IP), conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.

#### Incarichi di Direzione di Dipartimento Art. 15

- 1. L'incarico di Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC. La durata dell'incarico di Dipartimento Strutturale è triennale rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento Strutturale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
- 2. Il Direttore di Dipartimento Strutturale (DIPS) ha responsabilità professionali nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.
- 3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene anche le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.
- 4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione di Dipartimento Strutturale (DIPS).

#### Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (SC) Art. 16

- 1. L'incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
- 2. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico di direzione di SC infermieristica non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto relativamente alla dirigenza apicale medico-sanitaria dei presidi ospedalieri pubblici.
- 3) Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e smi in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.

- 4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
- 5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.
- 6. In via transitoria e limitatamente in prima applicazione del presente regolamento, al fine di dare piena attuazione al nuovo Atto Aziendale, tenuto conto della profonda variazione che ha subito l'assetto organizzativo ed in base ai principi impartiti dai vigenti contratti di lavoro, L'Azienda, provvederà ad effettuare una apposita selezione interna tra i dirigenti già titolari di struttura complessa al fine di collocarli nella struttura più attinente alle capacità proprie di ciascuno di essi, in base ai principi impartiti dall'art. 31 CCNL 05/12/1996 come integrato dall'art. 17 CCNI 10/04/2004, nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 7. L'attribuzione di detti incarichi verrà effettuata, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni consecutivi, da una Commissione composta dal Direttore Sanitario (o suo delegato) e due membri esterni di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, individuati fra i direttori di dipartimento o di struttura complessa nella medesima area disciplinare dell'incarico da conferire. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione e, sulla base delle caratteristiche distintive individuate preventivamente per ciascuna struttura, provvede ad individuare un elenco di dirigenti per ciascun incarico da conferire, in base ai più idonei allo svolgimento delle funzioni, che proporrà al Direttore Generale. Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato. La durata degli incarichi e le modalità di verifica e valutazione rimangono quelle previste dal presente regolamento a regime.
- 8. L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, individuati dall'Atto Aziendale, per i quali venga prevista la possibilità di accesso a dirigenti di differenti aree contrattuali, verrà effettuata in base alle modalità ed i criteri individuati per le strutture di area PTA di cui all'art. 10 del presente regolamento.

## Art. 17 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS)

- 1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS) sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico
- 2. Gli incarichi di Responsabile di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di SC, ove presente, condivisa dal Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
  - a) tipo di incarico da affidare;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) termine di presentazione delle istanze;
  - e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;
  - f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del Collegio tecnico,;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;

RN

M/ A

- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## Art. 18 Incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)

- 1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di SC, ove presente, condivisa dal Direttore Sanitario o la proposta del Direttore Sanitario stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.
- 2. Per la proposta, il Direttore di SC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) delle valutazioni del collegio tecnico;
  - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - c) dell'area di appartenenza;
  - delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
  - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- 3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

# Art. 19 Incarichi di natura professionale di base/ di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

- 1. Gli incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti delle professioni sanitarie con esperienza professionale inferiore a 5 anni.
- 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC, condivisa dal Direttore del Dipartimento o macro struttura di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario o di Dipartimento nel caso i suddetti incarichi afferiscano a tali dimensioni organizzative.
- 3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.
- 4. Gli incarichi professionali base /di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova del personale neo-assunto ed hanno durata di 5 anni.

Modelle

Ph

oilità nella gestione delle fica.

nque anni di attività (IP)
nza, decorso il periodo di

### CAPO IV Direzione di Distretto

### Art. 20 Incarico di direzione di distretto

- 1. L'incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore Generale ad un Dirigente dell'Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure ad un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico dell'area dirigenziale di riferimento.
- 2. La procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di distretto socio-sanitario prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 sexies non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, bensì una scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Direttore Generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

## CAPO V Norme comuni agli incarichi di tutte le aree dirigenziali

## Art. 21 Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico.

- 1. Ai sensi dell'art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.2005 dirigenza medico-veterinaria e dell'art. 25 comma 7 del CCNL 3.11.2005 dirigenza SPTA, l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun Dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla trasmissione dello stesso al dirigente. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia da parte del Dirigente e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.
- 2. Ai dirigenti di nuova assunzione, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il loro contratto individuale con le specifiche concernenti l'incarico che l'Azienda intende affidare.
- 3. Il contratto individuale di incarico contiene:
  - tipologia del rapporto di lavoro;
  - durata dell'incarico;
  - area e/o la disciplina di appartenenza
  - incarico conferito
  - direzione/dipartimento/area di coordinamento/ struttura complessa di appartenenza
  - obiettivi generali da raggiungere;
  - retribuzione di posizione connessa all'incarico;
  - modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
  - doveri del dipendente;
  - richiamo alle norme in materia di preavviso, incompatibilità;
  - attività connesse al rispetto della privacy;
  - richiamo al trattamento economico previsto dai contratti di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 22

Valutazione di fine incarico

RN

MU

M

THE W

- 1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi tecnici di cui all'art. 26 comma 2 e comma 3 rispettivamente del CCNNL 03/11/2005 dirigenza medico-veterinaria e dirigenza SPTA. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.
- 2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali.
- 3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 27 a 31 del CCNL 3.11.2005 di entrambe le aree dirigenziali nonché dall' art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
- 4. Qualora nell'ambito degli incarichi dirigenziali già affidati, non sia possibile, per le regioni oggettivamente motivate di cui al comma 5 dell'art. 29 CCNL 05/12/1996 dirigenza medico-veterinaria e al comma 5 dell'art. 28 CCNL 05/12/1996 dirigenza SPTA e s.m.i., svolgere le funzioni stesse, l'Azienda, su domanda dell'interessato, può assegnarlo ad altro incarico senza pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.

#### Affidamento di incarico diverso e riorganizzazione aziendale Art. 23

- 1. Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, può non confermare l'incarico medesimo, anche in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso, anche di valore economico inferiore.
- 2. L'affidamento degli incarichi con accesso "multidisciplinare" segue le procedure indicate per la dirigenza PTA.
- 3. A seguito di deliberazione di un nuovo Atto Aziendale, e successiva approvazione da parte della Regione Lazio, gli incarichi precedentemente attribuiti rimangono in vigore sino alla definizione della successiva graduazione degli nou conspechent el rumo atto de Autocaria incarichi, e progressiva attribuzione.

#### Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento Art. 24

1. Nella fase di primo avvio e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede all'individuazione del Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.

Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciariamente dal Direttore generale fra i Direttori delle strutture complesse afferenti al Dipartimento, affinché possa essere costituito il Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per adottare il relativo Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa.

La durata dell'incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere prorogata una sola volta per ulteriori sei mesi. L'incarico provvisorio termina, in ogni caso, con l<del>a formalizzazione del Regolament</del>o, la costituzione del Comitato e la nomina "a regime" del Direttore di Dipartimento.

#### Art. 25 Cessazione dal rapporto di lavoro

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

## Graduazione degli incarichi dirigenziali

## Art. 26 Premesse metodologiche

TITOLO II

- 1. Il presente titolo è finalizzato alla determinazione del trattamento economico di posizione di ciascun dirigente, secondo quanto disciplinato per la dirigenza medico-veterinaria dall'art. 51 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art. 26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 e come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e per la dirigenza SPTA dall'art. 50 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art. 26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i.
- 2. Attraverso il presente regolamento l'Azienda attribuisce a ciascuna posizione individuata dall'Atto Aziendale un punteggio che si configura come peso relativo di ogni incarico rispetto agli altri. Nel prosieguo del presente regolamento vengono quindi individuati i criteri e gli indicatori che vengono utilizzati ai fini di tale pesatura differenziale.
- 3. La determinazione del trattamento economico sarà effettuata dall'Azienda, a partire dei fondi contrattuali disponibili per ciascun anno di riferimento e per ciascuna area contrattuale considerata, in considerazione sia degli incarichi esistenti che del punteggio di graduazione individuato in funzione del presente regolamento.

## Art. 27 Individuazione degli incarichi

- 1. In base ai livelli di responsabilità indicati nell'Atto Aziendale è possibile individuare diverse tipologie di incarico che si differenziano tra loro in funzione della natura (gestionale o professionale) e della rilevanza all'interno dell'Azienda.
- 2. Gli incarichi comportanti la responsabilità di gestione di una struttura si distinguono in incarichi di Direzione di struttura complessa e incarichi di Responsabilità di struttura semplice; quest'ultimi a loro volta si distinguono per strutture semplici a valenza dipartimentale/interdistrettuale o interne a strutture complesse.
- 3. Gli incarichi professionali, invece, si distinguono in incarichi di elevata professionalità, attribuibili a dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione da parte del Collegio Tecnico al termine del primo quinquennio di attività ed incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.
- 4. In base alla distinzione di cui al punto precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi o fasce, come riportato all'art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 08/06/2000 secondo il seguente schema:
  - fascia A: strutture complesse, di cui all'art. 28 del presente regolamento;
  - fascia B: strutture semplici, di cui all'art. 29 del presente regolamento;
  - fascia IPAS: incarichi di alta professionalità, di cui all'art. 30 del presente regolamento;
  - fascia IP: incarichi professionali di base, di cui all'art. 31 del presente regolamento.

## Art. 28 Incarichi di struttura Complessa

1. Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all'art. 27, comma 1, lettera a) CCNL 2000, si intendono quelli relativi)a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di

000, si intendono

gestione conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale. La struttura è dotata di autonomia tecnicaprofessionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite.

- 2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, viene individuata un unico grado o livello di complessità:
  - Fascia "A" Direttori di Unità Operative Complesse (SC).
- 3. Il parametro di base da attribuire alle predette funzioni, cioè quello corrispondente alla fascia "A" è conferibile solo a Direttori di Struttura Complessa.

## Art. 29 Incarichi di struttura Semplice

- 1. Per incarichi di responsabilità di struttura semplice con autonomia organizzativa (art.27 comma 1 lettera b) CCNL 2000), si intendono le articolazioni dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie come previsto dall'art. 27 comma 3 CCNL 08/06/2000 e come integrato dall'art. 4 comma 1 del CIN al CCNL del 17/10/2008.
- 2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
  - Fascia "SSD"- Unità Operative semplici a valenza dipartimentale (SSD); la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite (budget);
  - Fascia "SS"- Unità operative semplici interne ad UU.OO. complesse (SS) o afferenti all'area di staff direzionale; la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite in seno alla struttura complessa di appartenenza o allo staff della Direzione dell'Azienda.
- 3. Gli incarichi di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che, ritenuti idonei dall'Azienda a svolgere compiti gestionali, abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio tecnico.

## Art. 30 Incarichi professionali di alta specializzazione

- 1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) CCNL 2000, si intendono quelli attribuibili ai dirigenti che svolgono funzioni interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di alta professionalità ovvero al possesso di elevate competenze tecnico-specialistiche che producono prestazioni qualiquantitative ritenute particolarmente rilevanti per l'Azienda.
- 2. All'interno di questa Fascia d'incarichi vengono individuati, in base alle capacità professionali riconosciute al dirigente, quattro tipologie di incarico professionale di professionalità:
  - Fascia "IPAS1" Incarichi di Coordinamento professionale: incarichi "professionali" di coordinamento tecnico professionale delle attività nei quali sono ricomprese le funzioni di responsabilità di processo o attività aziendale;
  - Fascia "IPAS2" Incarichi di Alta professionalità: Incarichi "professionali" che richiedono alta professionalità e specializzazione e/o la guida di gruppi di lavoro dotati di forte autonomia operativa.

A

111

- **Fascia " IPAS3" Incarichi di Elevata professionalità:** Incarichi "professional<u>i</u>" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono <del>rilevan</del>ti competenze specialistiche e professionali.
- Fascia "IPAS4" Incarichi di Rilevante professionalità: Incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono rilevanti competenze specialistiche e professionali.
- 3. Gli incarichi "professionali" di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.

# Art. 31 Incarichi professionali di base / di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP)

- 1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base si intendono quelli conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità (art. 27 comma 1 lettera d) CCNL 2000); essi hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico–funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
- 2. All'interno di questa Fascia d'incarico viene individuato un unico livello di professionalità:
  - Fascia "IP"- Incarichi a professionalità di base: Incarichi "professionali" di dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio, in fase di formazione per l'acquisizione di competenze specialistiche professionale più elevate.

## Art. 32 Metodologia per la pesatura degli incarichi

- 1. Al fine di attribuire a ciascun incarico presente in Azienda un punteggio relativo che rappresenti la complessità gestionale/capacità professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni individuate, viene adottata una metodologia di pesatura che identifica il peso attribuendo in prima battuta un punteggio base, determinato in funzione della tipologia di incarico, ed un ulteriore punteggio aggiuntivo in funzione dei criteri di seguito indicati.
- 2. In base al punteggio complessivamente attribuito a ciascun incarico, ovvero punteggio base più i punti aggiuntivi assegnati, viene determinato il coefficiente sul quale determinare il trattamento economico da corrispondere.

### Art. 33 Individuazione del punteggio Base

1. In virtù dell'individuazione delle diverse tipologie di incarico, l'Azienda attribuisce ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un parametro di fascia associato ad un "punteggio base o coefficiente", secondo quanto previsto nelle tabelle seguenti:

## **INCARICHI GESTIONALI**

TIPO STRUTTURA	PARAMETRO / FASCIA	PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE
STRUTTURE COMPLESSE	Α	50
STRUTTURE SEMPLICI	SSD	40
	SS	30

**INCARICHI PROFESSIONALI** 

TIPO INCARICO PARAMETRO / FASCIA PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENT

PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE

A C. D.

ALTA PROFESSIONALITA'	IPAS	5
PROFESSIONALITA' DI BASE	IP	0

## Art. 34 Attribuzione punteggi aggiuntivi

- 1. Dal momento che le diverse posizioni dirigenziali possono presentare, al di là di una comune base di partenza correlata alla tipologia dell'incarico, ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura o dell'incarico professionale da attribuire, come descritto all'art. 32 del presente regolamento, oltre ai punti base agli incarichi vengono assegnati dei "punteggi aggiuntivi".
- 2. I parametri differenziali che vengono utilizzati derivano da un raggruppamento logico dei criteri previsti dall'art. 51 del C.C.N.L. del 05/12/1996, come integrato dall'art. 26 del C.C.N.L. del 08/06/2000.
- 3. Per ogni incarico, sia gestionale che professionale, viene dunque elaborato un punteggio aggiuntivo, da sommare al parametro base, per un totale di 45 punti suddivisi in 4 differenti fattori, ciascuno dei quali tende ad analizzare la complessità dell'incarico secondo una logica multidimensionale.
- 4. I fattori aggiuntivi degli incarichi gestionali sono riferiti alle caratteristiche della struttura oggetto di graduazione, indipendentemente dalla figura dirigenziale che attraverso conferimento dell'incarico sarà chiamato a dirigere la stessa. Relativamente agli incarichi di natura professionale i fattori aggiuntivi fanno invece riferimento alla professionalità espressa dal singolo dirigente.
- 5. Nella tabella che segue sono indicati i fattori differenziali attraverso cui la Direzione aziendale procede alla pesatura differenziale dei singoli incarichi gestionali.

FATTORI INCARICHI GESTIONALI – AREA MEDICA e VETERINARIA			
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO		
ECONOMICO / OPERATIVO	Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato		
max. punti 15	Produzione di entrate destinate al finanziamento dell'Azienda		
DIMENSIONALE /	Peso medio DRG / Complessità oraria / Indice di vecchiaia		
STRUTTURALE max. punti 10	Numerosità del PL assegnati / Livello tecnologico / Popolazione assistita		
0.00.4.1177.4.7.1.10	Capacità attrazione / Bacino utenza / Interazione organizzativa		
ORGANIZZATIVO	Grado di innovazione, ricerca e formazione		
max. punti 10	Valore dei cespiti direttamente assegnati		
STRATEGICO AZIENDALE	Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali		
max. punti 10			

FATTORI INCARICHI GESTIONALI – AREA SANITARIA			
FATTORE INDICATORE / PARAMETRO			
ECONOMICO / OPERATIVO	Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato		
max. punti 15	Produzione di entrate destinate al finanziamento dell'Azienda		

1111

en



DIMENSIONALE /	Autonomia organizzativa
STRUTTURALE	Complessità operativa della struttura a livello aziendale
max. punti 10	Compression operativa dema structura a mono demonstrativa
ORGANIZZATIVO /	Livello tecnologico
TECNOLOGICO	
max. punti 10	Grado di innovazione, ricerca e formazione
STRATEGICO	
AZIENDALE	Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali
max. punti 10	

FATTORI INCARICHI GESTIONALI – AREA PTA e PROFESSIONI SANITARIE		
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO	
ECONOMICO / OPERATIVO	Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato	
max. punti 15	Autonomia organizzativa	
DIMENSIONALE /	Numerosità dei processi governati	
STRUTTURALE max. punti 10	Bacino di operatività	
ORGANIZZATIVO /	Livello tecnologico ed innovazione	
TECNOLOGICO max. punti 10	Complessità dei processi governati	
STRATEGICO AZIENDALE	Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali	
max. punti 10		

1. In analogia, i fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi professionali sono riportati nello schema che segue:

FATTORI INCARICHI PROFESSIONALI – TUTTE LE AREE					
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO				
INDICE DI ATTRAZIONE /	Numerosità / Complessità dell'utenza / attività interessata dall'incarico.				
VALENZA STRATEGICA max. punti 15	Attivazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda				
	Valenza strategica dell'incarico professionale a livello aziendale.				
COMPLESSITÀ DELLE METODOLOGIE E	Complessità delle metodologie adottate e loro rilevanza sia a livello di dipartimento che aziendale				
STRUMENTAZIONI ADOTTATE max. punti 10	Complessità ed innovatività delle strumentazioni utilizzate e loro rilevanza sia a livello di dipartimento che aziendale				
LIVELLO DI	Rilevanza delle funzioni rispetto all'efficienza, efficacia economicità dell'equipe.				
SPECIALIZZAZIONE max.  punti 10	Livello delle conoscenze specialistiche richieste per lo svolgimento dell'incarico assegnato.				

GRADO DI FLESSIBILITÀ /	Autonomia esercitata nelle funzioni svolte all'interno dell'equipe.			
AUTONOMIA	Flessibilità professionale dimostrata nell'adattarsi alle necessità			
max. punti 10	dell'equipe.			

## Art. 35 Processo di graduazione delle funzioni

- 1. In linea con quanto previsto nei precedenti paragrafi, l'Azienda provvede, sulla scorta del proprio assetto organizzativo, a mappare tutte le strutture, riconducendole alle tipologie d'incarico di cui all'art. 27 del presente regolamento.
- 2. Successivamente ad ogni struttura dell'Azienda viene assegnato dalla Direzione Aziendale, oltre al punteggio base, un punteggio per ogni fattore aggiuntivo, come individuati all'art. 34 del presente regolamento; la somma dei punti assegnati ad ogni struttura (punti base e fattori aggiuntivi) ne rappresenta il "peso".
- 3. Il processo di pesatura degli incarichi professionali prevede il coinvolgimento sia del direttore di dipartimento e del direttore di struttura complessa/ responsabile di struttura semplice di riferimento del dirigente da graduare a norma e per effetto del comma 4 dell'art 28 CCNL 08/06/2000, come recepito nel regolamento aziendale in materia. Pertanto si provvederà a pesare ogni singola funzione dirigenziale di tipo professionale presente all'interno dell'Azienda, individuando, per prima cosa, la fascia di appartenenza di ciascun dirigente (IPAS, IPB) in funzione dell'anzianità di servizio e del processo di valutazione permanente e, successivamente, ad attribuire gli specifici punteggi aggiuntivi di cui all'art. 34 del presente regolamento su proposta effettuata da parte del diretto superiore della posizione graduata. In base al punteggio aggiuntivo assegnato l'incarico verrà tipizzato e graduato come riportato nella tabella che segue:

PUNTEGGIO BASE			(BASE + AGGIUNTIVO)		TIPOLOGIA INCARICO
DASE	Min	Max	Min	Max	INCARICO
	36	45	41	50	IPAS1
5	26	35	31	40	IPAS2
5	16	25	21	30	IPAS3
	0	15	5	20	IPAS4
0	-	-	•	-	IP

## Art. 36 Definizione delle componenti della retribuzione di posizione

1. In base al risultato del processo di pesatura degli incarichi secondo il processo sopra dettagliatamente esposto, si passa al calcolo del valore economico della retribuzione di posizione di cui all'art. 24 comma 9 del C.C.N.L. del 03/11/2005. L'importo del valore di ciascun punto si ottiene dividendo l'ammontare del fondo di posizione di ciascun specifico anno per la sommatoria dei punteggi di tutti gli incarichi previsti formalmente in Azienda e graduati; ad ogni dirigente, quindi, compete un'indennità di posizione corrispondente al valore di cui sopra moltiplicato per il punteggio finale attribuito alla posizione funzionale di cui è stato incaricato.

2. Tale importo economico deve essere attribuito avendo presente che per quanto riguarda la quota minima garantita della retribuzione di posizione, essa risulta diversificata da dirigente a dirigente in quanto tiene conto della posizione funzionale di provenienza posseduta dal dirigente all'atto dell'entrata in vigore del contratto (ex livello) ed è desponto, per singola posizione di cui sopra e per ciascuna tipologia di incarico, dalla corrispondente voce delle tabelle

di cui agi artt. 5 e 6 del C.C.N.L. del 06/05/2010 e s.m.i.

an

y Jh

- 3. Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito incarico dirigenziale, è riconosciuta una retribuzione di posizione totale, comunque non inferiore né al valore minimo di fascia in relazione all'incarico conferito (struttura complessa, struttura semplice, incarico di alta professionalità o incarico di base) né alla retribuzione minima unificata determinata secondo quanto indicato al punto 2.
- 4. Pertanto l'importo economico derivante dalla graduazione delle funzioni deve assicurare i minimi di cui ai punti 2 e 3 per ciascun dirigente; l'eventuale maggiorazione viene a determinare la retribuzione di posizione variabile aziendale.
- 5. La retribuzione di posizione di competenza dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 15 septies del DLgs n. 502/1992 dovrà essere determinata sulla base dei punti attribuiti all'incarico assegnato ed in funzione del valore del punto determinato per gli altri dirigenti. Il finanziamento della eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale è attribuito con somme a carico del bilancio dell'Azienda e non del fondo di posizione come disposto dall'art. 62 comma 5 del CCNL 08/06/2000.

## Art. 37 Processo di determinazione del valore economico

- 1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 26 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i. è preposto al finanziamento, nei limiti delle rispettive disponibilità:
  - della retribuzione di posizione minima unificata di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 17/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - dell'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici e sanitari);
  - dell'indennità di specificità medico (per i dirigenti medici);
  - dell'indennità per incarico di direzione di struttura complessa.
- 2. Poiché lo stesso "fondo di posizione" va integralmente utilizzato, l'Azienda, definito l'ammontare del Fondo di ciascuna area contrattuale con i criteri e le procedure previste dai vigenti CCNL, tenuto conto del numero complessivo dei dirigenti in servizio, nonché degli incarichi (come sopra graduati) conferiti o che intende conferire nel corso dell'anno, procede, secondo quanto riportato a titolo di interpretazione autentica al comma 9 dell'art. 24 del CCNL 03/11/2005, nell'ordine a calcolare le quote da accantonarsi a carico del fondo per:
  - l'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici e sanitari);
  - l'indennità di specificità medico (per i dirigenti medici);
  - l'indennità per incarico di struttura complessa;
  - ad accantonare le risorse necessarie per il riconoscimento della retribuzione di posizione minima prevista a seguito della valutazione positiva del personale superata la valutazione positiva del primo quinquennio di servizio:
  - determinare, con la quota residua, sulla base della graduazioni delle funzioni come sopra definita, il valore economico della retribuzione di tutte le possibili posizioni funzionali dei dirigenti, in relazione all'incarico allo stesso conferito o da conferire in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e s.m.i.
- 3. L'affidamento dell'incarico avviene attraverso la stipula del contratto individuale con ciascun dipendente ovvero attraverso la modifica del contratto in corso. All'interno del contratto dovranno essere indicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del CCNL 08/06/2000.

## Art. 38 Norme finali e transitorie

1. Gli incarichi pesati e retribuiti con criteri differenti o difformi da quanto previsto dal presente regolamento sono

nulli.

A)

\* TO

- 2. La graduazione delle funzioni effettuata secondo le modalità indicate nel presente documento avrà validità fino all'adozione di un nuovo regolamento, ovvero in conseguenza ad una sostanziale modifica dell'atto aziendale.
- 3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai vigenti CC.CC.NN.LL. delle relative aree della Dirigenza ed alla normativa legislativa di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti, 18/03/2019

Parte Pubblica

Parte Sindacale

C 152

Salvery

V67

Clico

SNR-FASSIN

Appa FIAis

SINGER

ANDAO

Mha

M